

Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2025.

<b>CAPO I FINALITÀ E RISORSE</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 finalità .....	2
Art. 2 definizioni .....	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	2
<b>CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ</b> .....	<b>2</b>
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità .....	2
<b>CAPO III ACQUISTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI</b> .....	<b>2</b>
Art. 5 acquisti finanziabili .....	2
Art. 6 spese ammissibili e limiti .....	3
Art. 7 spese non ammissibili e acquisti non finanziabili .....	3
Art. 8 intensità e ammontare degli incentivi .....	4
Art. 9 cumulo di incentivi.....	4
<b>CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> .....	<b>4</b>
Art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione .....	4
Art. 11 presentazione della domanda .....	5
Art. 12 cause di inammissibilità della domanda .....	5
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento .....	5
<b>CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO</b> .....	<b>5</b>
Art. 14 istruttoria delle domande .....	5
Art. 15 criteri di valutazione degli acquisti e criteri di priorità .....	5
Art. 16 graduatoria degli acquisti ammissibili .....	6
Art. 17 concessione ed erogazione degli incentivi .....	6
<b>CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO</b> .....	<b>6</b>
Art. 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione .....	6
Art. 19 presentazione della rendicontazione e proroghe.....	7
Art. 20 istruttoria della rendicontazione ed erogazione dell'incentivo.....	7
Art. 21 rideterminazione dell'incentivo.....	7
<b>CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO</b> .....	<b>7</b>
Art. 22 obblighi del beneficiario .....	7
<b>CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE</b> .....	<b>8</b>
Art. 23 ispezioni e controlli.....	8
Art. 24 revoca dell'incentivo.....	8
<b>CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>8</b>

## ALLEGATO 1 – criteri di valutazione

### CAPO I FINALITÀ E RISORSE

#### Art. 1 finalità

Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili.

#### Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
  - a) "attrezzatura": l'allestimento, l'apparecchio, il mezzo o il dispositivo che si utilizza nell'ambito dell'attività sportiva per migliorare e ottimizzare lo svolgimento di un esercizio sportivo, avente una presumibile durata superiore ad un anno;
  - b) "assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso ad incentivo;
  - c) "beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario dell'incentivo;
  - d) "firma digitale valida": la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

#### Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione, per l'anno 2025, una dotazione finanziaria di euro 100.000,00.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione. A tal fine, con successiva deliberazione della Giunta regionale, è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse medesime in relazione alla graduatoria di cui **all'articolo 16** ed a quelle relative al "Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2025." ed al "Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per attività sportiva e di imbarcazioni ad uso sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2025."
3. La struttura regionale competente alla concessione degli incentivi di cui al presente Bando è il Servizio competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio.

### CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

#### Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili le associazioni sportive e società sportive senza fini di lucro, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Il requisito di cui al **comma 1** deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

### CAPO III ACQUISTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### Art. 5 acquisti finanziabili

1. Sono finanziabili gli acquisti di attrezzature strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai richiedenti di cui **all'articolo 4**.
2. Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, gli acquisti ammissibili a incentivo:  
strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, lavagne interattive, pistole starter, scacchiere complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere, attrezzature propriocettive), biciclette, rulli, ciclocomputer, pattini

completi o piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi ad uso sportivo, materassi ad aria, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, imbraghi, monopinne da competizione, bombole, erogatori, corpetti equilibratori (GAV), impianti audio, palchi mobili per premiazioni, transenne, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, racchette, archi gonfiabili per manifestazioni, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine mobili per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, boe, accessori per imbarcazioni (ancorché , boma, vele, remi e pagaie) - qualora non compresi nella domanda di incentivo per acquisto di imbarcazioni relativa al "Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di macchinari per la manutenzione ordinaria degli spazi per attività sportiva e di imbarcazioni ad uso sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2025."

#### **Art. 6 spese ammissibili e limiti**

1. Sono ammissibili a incentivo le spese relative all'acquisto di attrezzature di cui **all'articolo 5**, che rispettano i seguenti principi:
  - a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente all'acquisto finanziato;
  - b) sono sostenute dal beneficiario dell'incentivo;
  - c) sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di incentivo ed entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.
2. È ammissibile l'IVA qualora rappresenti un costo.
3. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate ed escluso l'importo dell'incentivo richiesto.
4. La spesa complessivamente ammissibile non può essere inferiore all'importo di euro 1.000,00 e superiore all'importo di euro 2.000,00.

#### **Art. 7 spese non ammissibili e acquisti non finanziabili**

1. Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:
  - a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;
  - b) canoni di leasing;
  - c) noleggio;
  - d) spese non riconducibili agli acquisti di cui **all'articolo 5**.
2. Non sono finanziabili:
  - a) acquisti effettuati prima della data di presentazione della domanda;
  - b) acquisti di attrezzature sportive usate;
  - c) acquisti di attrezzature e materiali sportivi che sono soggetti a rapido logorio ovvero aventi una presumibile durata inferiore ad un anno (ad esempio: palloni da gara ed allenamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, numeri pettorali, carte da gioco);
  - d) acquisti di equipaggiamenti, intesi come:
    - indumenti sportivi, che normalmente si prestano ad essere utilizzati da una sola persona, per la pratica dell'attività sportiva, sia a livello di allenamento che di competizione (ad esempio: magliette, calzoncini, calze, tute, calzature, scarponi da sci, guanti, berretti, costumi da gara ed allenamento);
    - materiali utilizzati per confezionare gli indumenti suddetti (ad esempio: stoffe o altri materiali occorrenti per la realizzazione di costumi da gara);
    - borse, sacche, zaini ed altri contenitori di uso individuale;
    - oggetti che, pur configurandosi come attrezzo tecnico, assolvono anche una funzione sostitutiva di capi di vestiario (ad esempio: stivaletti di pattini, guantoni da boxe, sacchi a pelo);
    - oggetti aventi funzione di protezione individuale di parti del corpo durante la pratica sportiva (ad esempio: paragenti, paracolpi, ginocchiere, gambali, maschere di protezione, occhialini da nuoto, caschi);

- e) acquisto di: defibrillatori, gazebo, golf kart, strutture pressostatiche, arredi per infermeria e spogliatoio, personal computer ed accessori, impianti di illuminazione ed irrigazione del campo, superfici degli spazi per l'attività sportiva;
- f) dispositivi per la sanificazione degli ambienti.

#### **Art. 8 intensità e ammontare degli incentivi**

- 1. Il limite massimo di incentivo concedibile per ciascun beneficiario con il presente Bando, non può superare il 100 per cento della spesa ammissibile.
- 2. Gli importi concedibili sono compresi tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00.
- 3. Gli acquisti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
- 4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità dell'incentivo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, l'incentivo non viene concesso.
- 5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente, non finanziato.

#### **Art. 9 cumulo di incentivi**

- 1. Il medesimo acquisto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Bando.
- 2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo acquisto. La somma delle suddette sovvenzioni e dell'incentivo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario l'incentivo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

### **CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **Art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione**

- 1. La domanda di incentivo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
- 2. I soggetti di cui **all'articolo 4** possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di incentivo.
- 3. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
- 4. Costituiscono parte integrante della domanda:
  - a) allegato A – elenco delle attrezzature;
  - b) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
  - c) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui **all'articolo 22**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
- 5. La domanda può essere compilata e inoltrata da soggetto munito di idonea procura da parte del legale rappresentante. La procura è conservata insieme alla documentazione correlata alla domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, unitamente alla procura è conservata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
- 6. Il fac-simile della domanda di incentivo comprensivo dell'Allegato A è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella pagina dedicata.

### **Art. 11 presentazione della domanda**

1. Ai fini dell'accesso all'incentivo i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella pagina dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle "Linee guida per la presentazione della domanda di contributo tramite il sistema Istanze Online", pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle **ore 9:00:00 del 10 febbraio 2025 alle ore 18:00:00 del 3 marzo 2025**.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

### **Art. 12 cause di inammissibilità della domanda**

1. Sono inammissibili e vengono archiviate, in particolare, le domande:
  - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti **dall'articolo 4**;
  - b) relative ad acquisti **non coerenti** con quanto indicato **all'articolo 5, comma 1**;
  - c) relative ad acquisti **non finanziabili** ai sensi **dell'articolo 7, comma 2**;
  - d) prive del documento di cui **all'articolo 10, comma 4, lettera a)**;
  - e) prive della documentazione di cui **all'articolo 10, comma 4, lettere b) e c)**;
  - f) inoltrate con modalità diversa da quella prevista **dall'articolo 11, comma 1**;
  - g) che recano una spesa complessivamente ammissibile inferiore all'importo minimo previsto **dall'articolo 6, comma 4**;
  - h) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, la somma della spesa ammissibile risulti inferiore all'importo minimo previsto **dall'articolo 6, comma 4**;
  - i) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 14, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

### **Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

## **CAPO V Istruttoria, valutazione delle domande e concessione dell'incentivo**

### **Art. 14 istruttoria delle domande**

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e oggettivi degli acquisti presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati esclusivamente gli elementi contenuti nella domanda.
4. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **all'allegato 1**, non verrà richiesta alcuna integrazione e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

### **Art. 15 criteri di valutazione degli acquisti e criteri di priorità**

1. Per la valutazione degli acquisti e per la formulazione della graduatoria sono individuati i criteri di cui **all'allegato 1** del presente Bando.
2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di incentivo.
3. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a tre punti, la domanda non è finanziabile.

#### **Art. 16 graduatoria degli acquisti ammissibili**

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata, sono approvati:
  - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio delle domande finanziabili, con l'importo dell'incentivo rispettivamente assegnato, delle domande ammissibili ad incentivo, ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili, nonché delle domande che non sono finanziabili ai sensi dell'**articolo 15, comma 3**;
  - b) l'elenco delle domande non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui acquisti sono stati ammessi a incentivo. Decorso cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria di cui al **comma 1, lettera a)**, ha validità sino al **31 dicembre 2026**. Durante il periodo di validità della graduatoria gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previste dal presente Bando.

#### **Art. 17 concessione ed erogazione degli incentivi**

1. Gli incentivi:
  - a) sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;
  - b) sono erogati in un'unica soluzione a seguito di approvazione del relativo rendiconto, fatti salvi i casi di rideterminazione previsti **dall'articolo 21**.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato **dall'articolo 16, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui **all'articolo 3, comma 2**.

### **CAPO VI Rendicontazione della spesa ed erogazione dell'incentivo**

#### **Art. 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. La rendicontazione è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.
2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
  - b) dichiarazione attestante l'entità delle altre sovvenzioni pubbliche o private eventualmente ottenute per il medesimo acquisto;
  - c) attestazione di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

#### **Art. 19 presentazione della rendicontazione e proroghe**

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di dodici mesi dalla data del decreto di concessione dell'incentivo.
2. Può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione inizialmente stabilito, o successivamente prorogato, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza degli stessi.
3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato fino al massimo di ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione dell'incentivo.
4. Il beneficiario rendiconta le spese per un importo almeno pari all'incentivo concesso per l'acquisto oggetto del decreto di concessione di cui **all'articolo 17**.

#### **Art. 20 istruttoria della rendicontazione ed erogazione dell'incentivo**

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dell'incentivo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione o alla rideterminazione dell'incentivo, ai sensi **dell'articolo 21**.
4. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione dell'incentivo.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione dell'incentivo, eventualmente rideterminato, è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 18**.

#### **Art. 21 rideterminazione dell'incentivo**

1. L'incentivo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
  - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare dell'incentivo. In tale caso l'incentivo viene corrispondentemente rideterminato, salvo quanto previsto dal **comma 2**;
  - b) si accerti che la somma della quota di cofinanziamento, attestata ai sensi **dell'articolo 9, comma 2** e dell'incentivo di cui al presente Bando risulti superiore alla spesa sostenuta per l'acquisto. In tale caso l'importo dell'incentivo viene rideterminato nella misura pari alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto e la quota di cofinanziamento ricevuto.
2. La rideterminazione di cui al **comma 1** è effettuata esclusivamente se l'importo rendicontato è superiore o almeno pari al cinquanta per cento dell'incentivo concesso e, comunque, nel rispetto dei limiti minimi di cui **all'articolo 6, comma 4**. In caso contrario, si procede alla revoca.

### **Capo VII – Obblighi del beneficiario**

#### **Art. 22 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
  - a) comunicare in sede di rendicontazione eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione dell'iniziativa ancorché non indicati in sede di domanda di incentivo che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento, ai sensi **dell'articolo 9, comma 2**;
  - b) mantenere, entro i termini di cui **all'articolo 20, comma 5**, i requisiti di cui **all'articolo 4, comma 1**;
  - c) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 4**;
  - d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;

- e) effettuare l'acquisto successivamente alla presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 6, comma 1, lettera c)**;
- f) effettuare l'acquisto conformemente a quello ammesso a incentivo, a pena di revoca ai sensi **dell'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 2**;
- g) rispettare i termini previsti dal presente Bando;
- h) tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, così come previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000, ai sensi **dell'articolo 23**;
- i) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- j) adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- k) sostenere, documentare e rendicontare la spesa relativa all'acquisto nei termini previsti dal presente Bando.

## **Capo VIII – Ispezioni, controlli e revoche**

### **Art. 23 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

### **Art. 24 revoca dell'incentivo**

1. L'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancata rendicontazione entro i termini di cui **all'articolo 19, commi 1 e 3**;
  - c) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
    - 1) acquisto effettuato prima della presentazione della domanda;
    - 2) acquisto diverso da quello ammesso a incentivo;
    - 3) spesa rendicontata inferiore al 50% dell'incentivo o comunque inferiore all'importo minimo previsto **dall'articolo 6, comma 4**;
    - 4) acquisto effettuato da soggetto diverso dal beneficiario;
  - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro i termini stabiliti **dall'articolo 20, comma 5**, per cause imputabili al beneficiario.

## **Capo IX - Disposizioni finali**

### **Art. 25 rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.



Allegato 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1. iscrizione, alla data di scadenza del Bando, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri	2	a) iscritta	2
		b) non iscritta	0
2. numero atleti, desunto dall'ultimo tesseramento effettuato	3	a) fino a 100	1
		b) da 101 a 200	2
		c) oltre 200	3
3. percentuale di atleti, tesserati per l'anno sportivo 2024/2025, nati dal 2007 in poi	5	a) da 10% a 50%	1
		b) da 51% a 80%	3
		c) oltre 80%	5
4. anzianità dell'Associazione, risultante dall'atto costitutivo:	3	a) fino a 20 anni	0
		b) da 21 a 50 anni	1
		c) da 51 a 100 anni	2
		d) oltre 100 anni	3
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	13		

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE